



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “IMPEGNO COMUNE LIGURIA”

Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1

È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 l'associazione di promozione sociale denominata “IMPEGNO COMUNE LIGURIA”, con sede in Chiavari, vile Devoto 40/6. L'Associazione è indipendente e opera senza limitazioni di durata.

Art.2

Il simbolo dell'Associazione è costituito da un'immagine raffigurante un gruppo di persone stilizzate di diverso genere, tra cui alcune in carrozzina ed un uccellino, i colori sono rosso, azzurro, viola, giallo, marrone, arancione, verde e lilla. È presente una scritta di colore verde che riporta il nome “IMPEGNO COMUNE”, all'interno della “O” della parola COMUNE è riconoscibile una pianticella appoggiata su una mano. L'immagine e la scritta sono racchiuse in un cerchio di colore nero.

Il simbolo sopra descritto potrà essere modificato per conformarlo alle varie necessità, ovvero, ancora, sostituito o associato con altro simbolo. Il logo, simbolo dell'Associazione, potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e per ogni tipo di manifestazione e ciò al fine di promuovere lo spirito e le attività dell'Associazione. Detto simbolo potrà essere concesso in uso a soggetti fisici o giuridici che intendano condividere e promuovere l'attività dell'Associazione in ogni territorio ove si ritenga utile operare, comprese le sedi periferiche. L'uso del simbolo dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da parte del Consiglio Direttivo, il quale avrà la facoltà di revocarlo secondo un principio di libera discrezionalità e quindi senza necessità di motivazione.

Art. 3

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni.

L'Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile ed un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del Paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza: è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività.

Obiettivo primario dell'Associazione è altresì quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio nonché favorire lo sviluppo economico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del paese.

L'Associazione "IMPEGNO COMUNE LIGURIA", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti al proprio scopo, ed in particolare:

- a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
- b) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
- c) stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- d) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguitamento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- e) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;
- f) svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio;
- g) in generale, esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguitamento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni.



Gli Associati

Art. 4

Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

Art. 5

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che sono intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l'atto e l'allegato statuto. I Soci Fondatori sono componenti di diritto dell'Assemblea degli Associati, non godono di alcun privilegio e devono versare le quote annuali di iscrizione nonché i contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione qualora vengano richiesti.

- **Soci Ordinari:** persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che abbiano richiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, al pagamento di una quota di iscrizione annua nonché di contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richiesti. Essi aderiscono alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. L'iscrizione dei soci ordinari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione da parte di un associato;
b) delibera da parte del Consiglio Direttivo;
c) accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento interno, se redatto ed approvato; d) pagamento della quota associativa.

- **Soci Onorari:** persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, particolarmente meritevoli, ai quali il Presidente può conferire questa qualifica, previa delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare quote annuali di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee, se è ritenuto utile e/o opportuno, ma non hanno diritto di voto. I soci onorari, all'accettazione della qualifica possono elargire un contributo liberale. –

- **Soci Aderenti:** persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni che abbiano richiesto di aderire alle linee politiche e programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. Essi non sono obbligati a versare la quota annuale di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Non partecipano alle Assemblee e non hanno quindi diritto di voto.

- **Soci Sostenitori:** persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni che abbiano richiesto di aderire alle linee politiche e programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. Essi acquisiscono tale qualifica a fronte del versamento di una somma il cui importo minimo verrà determinato dal Consiglio e indicato nel regolamento interno che verrà, eventualmente, successivamente redatto. Essi non sono obbligati a versare la quota annuale di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Non partecipano alle Assemblee e non hanno quindi diritto di voto.



Art. 6

Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea. Tutti gli associati, infatti, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Art. 7

I soci Fondatori e Ordinari devono partecipare alle Assemblee e hanno diritto di voto in Assemblea e sono gli unici soci deputati all'approvazione del rendiconto consuntivo e del progetto di conto previsionale, ad apportare modificazioni al presente statuto o ai regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8

I soci Fondatori e Ordinari sono obbligati al versamento della quota fissa, annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo e devono provvedere al relativo versamento entro il 31 dicembre di ogni anno; in mancanza, trascorsi tre mesi da tale data l'associato si intenderà dimissionario e, per poter essere riammesso, dovrà ripresentare apposita domanda.

Art. 9

Gli Associati possono coordinare particolari settori dell'Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze degli associati; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora l'Associato nominato non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidatogli.

Art. 10

La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento o per morosità.

Qualunque sia la categoria associativa di appartenenza, è consentito lo scioglimento unilaterale del vincolo associativo a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all'organo amministrativo con ogni strumento idoneo purché sia dimostrabile l'avvenuto ricevimento.

Disposizioni economico-finanziarie

Art. 11

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 12

Per il perseguitamento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altri introiti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;



f) delle quote annuali associative. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

Art. 13

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti per legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Tesoriere;

L'Assemblea degli Associati

Art. 15

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci Fondatori e Ordinari, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo. Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto;
- per approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede (se presente) e tramite e- mail, o lettera, o telefonata e contestuale pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 17

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.



La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vicepresidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri. Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l'indegnità.

Il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede (se presente) e tramite e- mail, o lettera, o telefonata e contestuale pubblicazione sul sito web dell'Associazione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente

Art. 21

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vicepresidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.



Art. 22

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente dirige l'Associazione ed è responsabile della gestione economico-finanziaria della stessa.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente.

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, contrarre mutui e finanziamenti, previa approvazione del Consiglio Direttivo, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Il Vicepresidente

Art. 23

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile.

La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti (Ove nominato)

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, che durano in carica tre anni e possono essere confermati. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e resistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.



Il Segretario generale

Art.26

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Le Cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili. Il Segretario Generale è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi la vita dell'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta dei libri associativi istituiti; cura le convocazioni delle assemblee degli Associati e le convocazioni del Consiglio Direttivo con i relativi ordini del giorno, mediante una delle forme previste nel presente Statuto.

Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci.

Il Tesoriere

Art.27

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti alla vita dell'Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze e, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese annotando tutto nell'apposito Libro di cassa. Redige l'inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Su delega scritta del Presidente, può aprire e gestire autonomamente conti correnti bancari, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi.

Scioglimento dell'Associazione

Art.28

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione l'associazione alla quale verrà devoluto il patrimonio sarà _____ANFFAS TIGULLIO EST_____. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Disposizioni finali

Art.29

Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 30

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.